

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Copia **DI DELIBERAZIONE**
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti “TARI” – anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **luglio**, alle ore **19,00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta pubblica di prima convocazione;

In esecuzione delle recenti disposizioni emanate dal DPCM del 18 ottobre 2020, si è dato atto che vengono rispettate, durante la seduta consiliare, le misure di distanziamento di sicurezza.

Inoltre la seduta viene svolta anche tramite applicazione telematica “zoom”, la quale garantisce al Segretario Comunale e ai consiglieri Comunali la perfetta visuale e il regolare audio dell'unico consigliere comunale collegato in remoto, giusta determina del Presidente del Consiglio n. 1 del 18/02/2021.

Sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	STIMOLO	SOCCORSO	P	
2	CAMPO	MARIA GRAZIA	P	
3	SACCO	GRAZIELLA	Presente in videoconferenza	
4	OIENI	LUCIA FRANCESCA	P	
5	BILLONE	MAURIZIO	P	
6	FRANCO	FELICE		A
7	VIGLIANTI	DINO	P	
8	NICOLOSI	FEDELE ANDREA	P	
9	GIORDANO	ALESSANDRO		A
10	PRESTI	GIUSEPPE	P	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti n. 2

Presenti n. 8

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il dott. Stimolo Soccorso;

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che risulta presente alla seduta per la G.C. : il Sindaco avv. Giuseppe Nobile e l'Ass. Di Francesca A.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 8 consiglieri su 10 consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto Comunale e dell'art.39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Comune di Castel di Lucio - Deliberazione di C.C. N. 40 del 30/07/2021

Il Presidente passa ad esaminare il punto 5 all'od.g. avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti "TARI" – anno 2021, riferisce che trattasi di un argomento propedeutico al bilancio di previsione 2021, da approvare entro la scadenza del 31/07/2021.

Il Consigliere Sacco, chiesta ed ottenuta la parola, la quale riveste anche la carica di Assessore procede ad illustrare la proposta deliberativa posta al 5 punto all'ordine del giorno del Consiglio di questa sera ed inizia a dare lettura del proprio intervento, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale sotto la lett. "D".

Alle ore 21,05 si allontana dall'aula il Consigliere Oieni L. – presenti 7.

Il Consigliere Nicolosi, chiesta ed ottenuta la parola, chiede di conoscere i costi in più sostenuti dal Comune che hanno portato all'aumento del PEF 2021 rispetto al PEF 2020 e la premialità complessiva inserita.

Il Consigliere Sacco, chiesta ed ottenuta la parola, in risposta al Consigliere Nicolosi, fa presente che la premialità pari a € 22.000,00 è stata inserita per intero e questa operazione comporta un risparmio di circa € 8,00 a componente. Il Consigliere Sacco continua il proprio intervento di risposta al Consigliere Nicolosi, puntualizzando che relativamente ai costi che hanno fatto aumentare il PEF 2021 sono stati i seguenti: la società incaricata per la Redazione del PEF 2021 con un costo pari ad € 1.464,00, il costo del servizio di raccolta indumenti usati pari ad € 4.100,00, il costo dell'affitto della pesa autocarri all'interno del CCR pari ad € 4.392,00 e il costo per la raccolta dei rifiuti da COVID-19 € 500,00. E' da precisare che il PEF per la prima volta è stato suddiviso tra costi del gestore e costi sostenuti dal Comune, per un importo totale pari a € 157.842,82, mentre per l'anno 2020 il PEF era di € 143.000,00.

Il Sindaco, ottenuta la parola, precisa che l'aumento del PEF è anche dovuto al conferimento dei rifiuti in siti più distanti, poichè molte discariche sono state chiuse e pertanto il Comune è stato costretto a sottoscrivere delle convenzioni con altre discariche ben più lontane rispetto alle precedenti, per evitare nell'immediato problemi di tipo igienico-sanitario come spesso vediamo attraverso i social si verifica in tanti comuni. Il Sindaco continua il proprio intervento, riferendo che quest'ultimo aspetto comporta un incremento dei costi di conferimento dei rifiuti in discarica. La scelta della società per la redazione del PEF è dovuta alla complessità della materia e dei molteplici calcoli che vanno effettuati, circostanza verificatesi in quest'ultimo anno. Il Sindaco, inoltre, evidenzia un aspetto rilevante, quello delle utenze commerciali che saranno esentate dal versamento della Tassa sui rifiuti, beneficiando del fondo perequativo istituito dalla Regione Sicilia, come già verificatosi l'anno precedente. Per quanto riguarda la pesa collocata all'interno del CCR, dove vengono pesati i rifiuti da conferire in discarica, precisa che la pesatrice noleggiata dal Comune essendo di piccole dimensioni serve solamente a pesare i rifiuti raccolti dal gestore con il proprio camion nel solo comune di Castel di Lucio, sarebbe opportuno valutare l'idea di procedere in futuro all'acquisto di una nuova pesatrice che possa servire negli anni a venire così come sostenuto dal Consigliere Nicolosi.

Il Consigliere Nicolosi, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente al Sindaco che quando rivestiva la carica di amministratore, il Comune non pagava il ritiro degli indumenti usati.

Il Sindaco, ottenuta la parola, informa i consiglieri che all'inizio del suo mandato era in essere una convenzione con una società per il ritiro gratuito degli indumenti usati, ma che la stessa, ad un certo punto, ha smesso di svolgere il servizio. Il Sindaco, riferisce di essersi occupato personalmente di questa problematica, nella speranza di trovare una ditta che svolgesse il servizio gratuitamente, ma viste le piccole dimensioni del nostro Comune non si è riusciti a trovare una ditta a costo zero. Pertanto, è stata stipulata una convenzione con una ditta per il ritiro degli indumenti usati, il quale costo ammonta a circa € 4.100,00, poiché nel contratto d'appalto con il gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti, non è previsto anche il ritiro degli indumenti usati.

Il Consigliere Viglianti, chiesta e ottenuta la parola, procede a dare lettura integrale del suo intervento di cui all'allegato "E" per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Il Consigliere Nicolosi, chiesta e ottenuta la parola, puntualizza che sia gli evasori storici, che gli evasori degli ultimi anni, saranno propri quelli che non andranno mai a pagare i tributi, considerato che allo studio del Governo Nazionale ci sarà un condono, come si apprende da notizie ufficiose riportate da fonti attendibili. Il Consigliere Nicolosi, continua, il proprio intervento sostenendo che il PEF 2021, rispetto all'anno precedente, è aumentato, anche se è da appurare che i cittadini per interessamento dell'Amministrazione Comunale avranno dei benefici, in quanto è stata reinserita per intero la somma della premialità. Conclude il suo intervento, affermando di essere rammaricato però per gli aumenti dei costi, dovuti sia al noleggio della pesa posizionata nel CCR che al costo del ritiro degli indumenti usati e infine precisa che il suo voto sarà di astensione.

Il Consigliere Viglianti, chiesta e ottenuta la parola, esprime la propria dichiarazione di voto. *"In coerenza con quello che ho sempre sostenuto in quest'aula, prima di aumentare le tariffe bisogna riuscire a fare pagare tutti. Vista la relazione di accompagnamento al PEF che riporta "le tariffe calcolate secondo il Metodo Tariffario integrato di gestione dei Rifiuti per l'anno 2021, così come rappresentato dal PEF, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato". La stessa relazione evidenzia anche il superamento del valore limite dove dice che "la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari ad Euro 13.946,95".*

Per queste motivazioni comunico il voto di astensione.

Il Consigliere Campo Maria Grazia dichiara il voto favorevole del gruppo di appartenenza.

IL PRESIDENTE, pertanto, sottopone al Consiglio Comunale, la proposta così come risulta agli atti sottoposta a questo organo consiliare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere del Revisore Contabile;

Visti gli interventi dei consiglieri Viglianti e Sacco, allegati al presente deliberato per farne parte integrale e sostanziale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

Poiché nessuno chiede di parlare, **il Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti "TARI" – anno 2021".

Con votazione palese per alzata di mano, n. 4 voti favorevoli (Stimolo S., Campo M.G., Sacco G., e Billone M.), n. 3 voti astenuti (Nicolosi, Viglianti e Presti) la proposta viene approvata.

Constatato l'esito delle votazioni testé proclamate dal Presidente

D E L I B E R A

Di approvare

- il Piano Economico Finanziario TARI anno 2021 (All. "A") e la Relazione di accompagnamento al PEF TARI anno 2021 (All. "B"), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le tariffe componente TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2021 (All. "C"), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

Di dare atto che il pagamento della TARI 2021 avverrà con la seguente cadenza temporale:

RATA 1: 16/09/2021

RATA 2: 18/10/2021

RATA 3: 11/12/2021

Trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Trasmettere, il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazione della L. 28 giugno 2019, n. 58.

Dare atto che per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Il Presidente a questo punto sottopone a votazione l'immediata esecutività del presente provvedimento, il quale viene approvato ad unanimità dai consiglieri presenti e votanti (n. 7).

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO - PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da **SINDACO**

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti "TARI" – anno 2021.

IL PROPONENTE

Area Contabile

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li **28/07/2021**

Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. F. Rinaldi)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li **28/07/2021**

Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. F. Rinaldi)

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio _____

Somma disponibile _____

Impegnare _____

Differenza _____

Li **28/07/2021**

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. F. Rinaldi)

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti “TARI” – anno 2021.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che a decorrere dall'anno 2020, con l'art. 1, comma 738, legge 27/12/2019 n. 160 l'imposta unica comunale - IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative:

- alla TARI (tassa sui rifiuti) per la quale sono fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della IUC;
- all'IMU (l'imposta municipale propria) disciplinata ex novo dall'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante « Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente » e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante « chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari »;

Visto l'art. 6, della delibera ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del PEF e precisamente ai seguenti commi:

- comma 6.1 il quale recita “Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;
- comma 6.4 il quale recita: “Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;
- comma 6.5 il quale recita “L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva”;

- comma 6.6 il quale recita *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*.

Ravvisato che:

- con atto rep. 853 del 15/10/2013, il Comune di Castel di Lucio, fa parte assieme ad altri Comuni della Città Metropolitana di Messina, di una Società Consortile per azioni denominata Società di Regolamentazione Rifiuti Messina Provincia Consortile per azioni (SRR);
- ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, il PEF debba essere validato dall’Ente Territorialmente competente identificato nella SRR Messina Provincia;
- con nota n. 7414 del 22/07/2021 il PEF 2021 è stato trasmesso alla SRR per la relativa validazione;
- Con nota prot. n. 7537 del 27/07/2021 la SRR ha comunicato la validazione del PEF per l’anno 2021.

Richiamati, inoltre:

- l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“...Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 2, comma 4 del decreto legge n. 99/2021, il quale recita: *“All’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della presente disposizione.”*;

Visto il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi (Metodo tariffario MTR) con base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019, aggiornato con i nuovi costi relativi all’esercizio 2021;
- l’applicazione del metodo di determinazione delle nuove tariffe TARI (MetodoMTR) assume rilevanza specialistica vista la complessità ed articolazione dello stesso;

Richiamata in proposito la Determinazione dell’Area Contabile n. 216 del 14/04/2021 con la quale è stato affidato a ditta di comprovata esperienza il servizio di redazione del PEF 2021 con metodo MTR;

Visto il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti “TARI” approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 04/09/2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- il D.M. 171 del 01.07.2020 avente per oggetto "Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale";

Ritenuto di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta per l'anno 2021 mediante la seguente cadenza temporale:

RATA 1: 16/09/2021;

RATA 2: 18/10/2021;

RATA 3: 11/12/2021

Visto il PEF 2021 elaborato con il metodo MTR nonché la relazione illustrativa e le relative tariffe TARI 2021, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di approvare:

- il Piano Economico Finanziario TARI anno 2021 (All. "A") e la Relazione di accompagnamento al PEF TARI anno 2021 (All. "B"), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le tariffe componente TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2021 (All. "C"), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

Di dare atto che il pagamento della TARI 2021 avverrà con la seguente cadenza temporale:

RATA 1: 16/09/2021;

RATA 2: 18/10/2021;

RATA 3: 11/12/2021

Trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Dare atto che per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di legge in materia;

Di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE





COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

-----8888-----

Verbale n. 22 del 28 luglio 2021

OGGETTO: *Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti “TARI” – anno 2021.*

L'anno duemila ventuno il giorno ventotto del mese di luglio, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17.01.202027,

Il Revisore

Vista

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “**Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e scadenze – Tassa sui Rifiuti “TARI” – anno 2021**”, predisposta dal Responsabile dell'area contabile su direttive dell'Assessore al Bilancio;
- Vista la normativa inerente la TARI;
- Viste le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

Rilevato:

che il piano Economico Finanziario per l'anno 2021 e la Relazione di accompagnamento al PEF allegati alla predetta proposta di deliberazione evidenziano le modalità di gestione del ciclo rifiuti, la raccolta differenziata, gli obiettivi e i costi relativi così come quantificati nel Piano allegato;

Visti

- La Relazione di validazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Castel di Lucio rilasciata dalla SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, con parere positivo;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- L'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012 e convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di approvazione del piano economico-finanziario corredato della Relazione di accompagnamento al PEF, per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per la determinazione tariffe TARI e delle relative scadenze per l'anno 2021.

Copia del presente verbale sarà allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Testa)
Giuseppe Testa
Revisore Unico dei conti
Comune di Castel di Lucio
Piazza S. Maria Maddalena, 1
98021 Castel di Lucio (ME)



SRR MESSINA PROVINCIA
Società Consortile per Azioni

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Prot.1538 del 23 luglio 2021

Alla Responsabile dell'Area Contabile
Comune di Castel di Lucio

e p. c.

Al Sig. Sindaco
Comune di Castel di Lucio



Oggetto: Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Castel di Lucio ex Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA).

I. Premesse

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera.

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del PEF trasmessoci sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla Delibera n.443/2019.

Occorre precisare che in forza del comma 2ter dell'art.5 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., il Comune di Castel di Lucio è convenzionato in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale), ai sensi dell'art.30 del TUEL, con altri 2 Comuni Soci della SRR Messina Provincia S.C.p.A. L'ARO così costituito tra gli Uffici dei 3 Enti Pubblici interessati è stato autorizzato dall'Assessorato Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con Decreto del Dirigente Generale n.1118 del 23 settembre 2019. Non v'è dunque, limitatamente al servizio, un rapporto contrattuale diretto tra la Società di Regolamentazione Rifiuti – coincidente con l'Ente Territorialmente Competente – il Comune di Castel di Lucio ed il soggetto gestore affidatario del servizio che, nel caso specifico, risulta essere l'Azienda Pulisan SUD.

Questa SRR, con propria nota prot.465 del 26 marzo 2020, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato all'art.6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. A tal fine venne allegato anche un breve *vademecum* utile ad evidenziare le diverse procedure da seguire, rispetto alla precedente pianificazione, per la compilazione del nuovo Piano MTR.

Occorre, inoltre, anche per le ragioni suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o dei gestori; dei conti, voci aggregate o informazioni degli stessi; di informazioni o dati finanziari rendicontati, e, pertanto, questo Ente Territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Castel di Lucio ha effettuato specifiche richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal Comune di Castel di Lucio in date 22 e 23 luglio 2021, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori. Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Castel di Lucio. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

2. Analisi, validazione e documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Messina Provincia al prot.1514 del 22 luglio 2021, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti:

- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice I della Delibera ARERA n.443/2019,
- PEF grezzo in formato editabile,
- Dichiarazioni di veridicità.

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

La presente validazione annulla e sostituisce quella precedentemente rilasciata con nota prot.1330 del 21 giugno 2021.

3. Conclusioni

L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti,
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2021:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a)	<ul style="list-style-type: none"> Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; Controlli a campione; Presenza dei costi di gestione obbligatori ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. e ii.
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b)	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto generale della metodologia di calcolo; Attribuzione (condivisione) da parte di ETC dei fattori di sharing e di rateizzazione; Rispetto delle tempistiche di validazione.
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c)	<ul style="list-style-type: none"> Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore; Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 e relativo confronto con costi storici; Analisi dei benefici mercato/CONAI anno 2020 e relativo confronto con benefici storici 2019.
D	Altre verifiche	<ul style="list-style-type: none"> Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

====o0o=====

Pertanto, viste e considerate:

- le premesse alla presente,
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,
- la Delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019,
- la missiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.465 del 26 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1511 del 23 ottobre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 26 novembre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 22 dicembre 2020,



- la richiesta del Comune di Castel di Lucio assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1514 del 22 luglio 2021 con la quale è stata trasmessa la nuova documentazione relativa al PEF segnalata con ulteriore missiva pervenuta dal Comune di Castel di Lucio in data 23 luglio 2021 ed assunta al prot.1531,

Considerato inoltre che:

- il Comune di Castel di Lucio, come già detto in premessa, svolge il servizio in ARO ex art.5, comma 2ter della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.
- il predetto ARO è stato autorizzato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.1118 del 23 settembre 2019.
- il Comune di Castel di Lucio ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019,
- il Comune di Castel di Lucio ha rappresentato, nelle interlocuzioni con questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERA n.443/2019.
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha concordato e condiviso, la determinazione del fattore di *sharing*,
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, verificando a campione, tramite il modello di calcolo predisposto da ARERA, la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, ha condiviso i limiti di crescita così come descritti nella relazione accompagnatoria al PEF del Comune di Castel di Lucio considerandoli validi per garantire il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità,
- la SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del Comune di Castel di Lucio individua, di concerto con il medesimo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

✓ $b = 0,6$

✓ $\omega = 0,25 \rightarrow b \cdot (1 + \omega) = 0,75$

Tutto ciò considerato, questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Castel di Lucio.

S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A.
Direttore Generale
Dott. Giuseppe Mondello



Mondello
Giuseppe
23.07.2021
11:34:15
GMT+00:00

Mappa tematica Carta Regionale del		Mappa tematica Carta Regionale del	
Mappa tematica Carta Regionale del		Mappa tematica Carta Regionale del	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200

Aggiornamento 1.01.2017 (versione integrata con la distribuzione del 1/2017/10)

Alc. "A"

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO



**Relazione di
accompagnamento al PEF
(Piano Economico Finanziario)**

TARI

1) SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo;
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

2) ENTRATE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO (entrate di riferimento)

In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$ è la somma delle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse

del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;
- $RCTV,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Di conseguenza vengono redatti i pef grezzi dal gestore e dal Comune, ognuno per i rispettivi costi di competenze come rappresentati nei modelli allegati.

3) COMPOSIZIONE COSTI DI SERVIZIO

I costi variabili e costi fissi sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019

Costi Fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.

• Datidicontoeconomico

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

4) Coefficienti da proporre all'Ente territorialmente competente

• Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indicato in $(1 + p_a)$.

Il parametro p_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$q_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e dei singoli servizi che lo compongono,

unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del p_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del p_a assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro p_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
p_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%
$(1+ p_a)$	Coefficiente	1,016

Come previsto dall'art. 4 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum Ta}{\sum Ta - 1} \leq (1 + p_a)$$

$$157.842,82 / 150.378,00 = 1,05 > 1,016 \text{ pertanto:}$$

[] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

[X] Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo della presente relazione.

- Superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ad integrazione di quanto espresso nel paragrafo precedente della presente relazione ed in conformità con quanto indicato all'art. 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, l'ente ha analizzato il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ed ha dedotto che è dovuto ai maggiori costi CTS e CTR.

- **Costi operativi incentivanti**

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale COI^{ESP}_{TV2021} e COI^{ESP}_{TF2021} nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale COI^{ESP}_{TV2021} e COI^{ESP}_{TF2021} .

• **Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum TVa}{0,8} \leq \sum TVa - 1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$\text{€ } 131.375,35 / \text{€ } 97.857,00 = 1,34$$

valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

$$\text{€ } 13.946,95$$

valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

$$\text{€ } -$$

Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art. 15.1 del MTR, "i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2019 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4".

Il gestore, ed il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2018, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2018, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini

indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2019 e 2020;

- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile ΣTV^{new}_{a-2} e le componenti di costo fisso ΣTF^{new}_{a-2} come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RC_{TV,a}$ e fissa $RC_{TF,a}$ ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2);
- ΣTV^{old}_{a-2} e ΣTF^{old}_{a-2} .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio da sottoporre a coefficiente di gradualità:

Componente a conguaglioPV	€ 0,00
Componente a conguaglioPF	€ 0,00

• Rateizzazione del componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio.

• Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $y_{1,a}$, $y_{2,a}$, $y_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$, si ricorda che:

- $y_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $y_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $y_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti $y_{1,a}$, $y_{2,a}$, $y_{3,a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ($\Sigma TV^{old}_{a-2} + \Sigma TF^{old}_{a-2}$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno,

rappresentato nell'allegato Appendice 1 al MTR;

Il *Benchmark* di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF;

Il rapporto tra il costo unitario effettivo $CU_{\text{eff}a-2}$ €/t e il Benchmark €/t 38,32 evidenzia che il costo del servizio è superiore all'indice Benchmark, che la componente a conguaglio risulta essere 0,00, di conseguenza i parametri da utilizzare, secondo gli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, rientrano nel seguente range:

Alla luce di quanto esposto in precedenza si propone l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni per ottenere il Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$

Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,25
Valutazione performance Riutilizzo/ Riciclo	-0,03
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,01
Totale γ	-0,29
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$	0,71

In merito alla valorizzazione dei parametri y_{1a} , y_{2a} , y_{3a} , si evidenzia di seguito il criterio metodologico utilizzato al fine della proposta per la determinazione dei parametri:

- y_{1a} relativo alla % di raccolta differenziata del Comune massimo in quanto ha raggiunto l'obiettivo;
- y_{2a} minimo in quanto non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- y_{3a} minimo dal momento che non è possibile valorizzare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

• Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e fo energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+m)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e fo energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $b(1+m)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove m è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $y_{1,a}$ e $y_{2,a}$ di cui al punto 4.5.2; m può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

L'Ente scrivente ha deciso di proporre i seguenti coefficiente:

- **$b = 0,60$ (Valore massimo) (COMPETENZA EGATO)**
- **$b(1+\omega a)=0,75$ (Valore massimo)(COMPETENZAEGATO)**

Comune di Castel Di Lucio
TARIFFE TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,75	0,95	0,237695	56,59
Famiglie di 2 componenti	0,88	1,80	0,278895	107,22
Famiglie di 3 componenti	1,00	2,30	0,316927	137,00
Famiglie di 4 componenti	1,08	2,80	0,342281	166,79
Famiglie di 5 componenti	1,11	3,20	0,351789	190,61
Famiglie di 6 o più componenti	1,10	3,75	0,348619	223,37

UTENZE NON DOMESTICHE						
	Categoria			QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		Kc	Kd		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,55	0,204282	2,539153	2,743435
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,59	5,17	0,231781	2,882357	3,114139
3	Stabilimenti balneari	0,71	6,22	0,276959	3,471106	3,748065
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	3,76	0,204282	2,098289	2,302571
5	Alberghi con ristorante	1,55	11,28	0,608917	6,292077	6,900994
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	0,361422	4,523041	4,884463
7	Case di cura e riposo	1,80	15,81	0,707130	8,822859	9,529989
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	0,412492	5,167595	5,580087
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	0,369279	4,609539	4,978818
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,16	10,21	0,455706	5,697748	6,153454
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,16	0,597132	6,227901	6,825033
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,06	8,10	0,416421	4,517460	4,933881
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	10,37	0,569632	5,784246	6,353879
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	5,58	0,337851	3,111160	3,449011
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	7,13	0,373207	3,976146	4,349354
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,00	30,00	1,964250	16,741668	18,705918
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	47,06	1,720683	26,259306	27,979989
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	14,84	1,099980	8,281545	9,381525
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,58	22,68	1,013553	12,653911	13,667464
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	24,69	0,133569	13,778393	13,911962
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	0,687487	8,610798	9,298285
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	3,20	0,141426	1,785778	1,927204

Intervento del Consigliere Sacco Grazielle
seduta Consiliare del 30/04/2021; Allegato "D"

Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato all'approvazione del PEF, tariffe e scadenze taxa rifiuti TARI anno 2021. Il Piano economico finanziario tari definisce i costi della tari. La tari è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come previsto dall' art. 1 commi 641 e della legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. Ha natura tributaria. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni del DPR 27 aprile 1999, n. 158 e quanto disposto nella deliberazione ARERA n. 443/2019, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni. La tariffa è commisurata dalla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle attività svolte. È costituita da una quota fissa e da una quota variabile. Il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi MTR con base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019, aggiornato con i nuovi costi relativi all'esercizio 2021. L'applicazione del metodo assume rilevanza specialistica, vista la complessità ed articolazione in proposito è stato affidato a ditta di comprovata esperienza il servizio di redazione del PEF area contabile determina n. 216 del 14.04.2021. Il tributo provinciale è fissato al 5%.

Rata 1 16.09.21

Rata 2 18.10.21

Rata 3 11.12.21

La raccolta e il conferimento dei rifiuti è affidato all'azienda Pulisan Sud. Il Comune di Castel di Lucio fa parte dell'Aro dal 1.10.20 .

Il PEF è stato validato dalla RSS e i documenti inoltrati risultano conformi a quanto richiesto dall'ARERA. Entro 30 dall'approvazione del Consiglio verrà inoltrato all'ARERA per la validazione.

Il PEF ha un totale di 157.842.82 ed ha i pareri positivi dei tecnici.

Traviamo al suo interno i costi del gestore 2019 redatti tramite PEF grezzo e i costi del comune dati dal consuntivo 2019 più i costi 2021.

Redazione PEF 1.464,00

Indumenti usati 4.100,00

Affitto pesa autocarri 4.392,00

Rifiuti COVID-19 500,00

Aumento Smaltimento organico pari a 18.332,24 in rapporto al 2019 13.659,50.

Per abbattere i costi dello smaltimento dell'umido bisogna oggi pensare fortemente nell'attuare un compostaggio di comunità che sarebbe anche vantaggioso nella produzione di terriccio.

La comunità Castellucese si distingue nella differenziata, grande merito per la cura con cui la effettua e l'attenzione e lo scrupolo per una attiva partecipazione nel tutelare l'ambiente. La premialità sarà inserita in bolletta. Spiace che andranno nelle tasche dell'utenza una media di 8 euro a componente. Come cita art. 15 punto 4 del regolamento TARI nella scelta di indirizzarla anche per migliorare i servizi relativi al settore igienico- ambientale si è preferito da parte di questo consiglio utilizzarla per ridurre la taxa ai cittadini. Ringrazio gli impiegati dell'ufficio tributi e il capo dell'area contabile per la passione con cui svolgono il proprio lavoro per la comunità.

Allegato Risolte consiliare del 30/07/2021
Intervento del Consigliere Viglianti Dino - Allegato n° E

Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2021.

Stasera su questo argomento per me sarà veramente difficile assumere una posizione che sia coerente con quello che ho sempre sostenuto in quest'aula e non solo. Accettare un così cospicuo incremento del PEF non sarà molto semplice. E' vero che per la prima volta entrano nel Piano Economico Finanziario delle nuove spese che determinano l'incremento dei costi (raccolta e conferimento indumenti usati, incremento dei costi di conferimento dei rifiuti organici, noleggio della pesa autocarri, consulenza redazione PEF), ed è strano che non fossero stati riportati dalla società di consulenza incaricata di redigere il PEF nella prima stesura atteso che l'importo previsto era pari ad Euro 147.386,82 di poco superiore a quello dello scorso anno, ma in linea con gli anni precedenti, al punto da far pensare al sottoscritto e non solo che forse questa consulenza non fosse proprio necessaria.

In verità tra la prima e la seconda stesura è successo un fatto politicamente importante. Il PEF che avremmo dovuto approvare lo scorso mese di giugno, se da un lato prevedeva un costo più contenuto dall'altro presumeva un utilizzo parziale della premialità a favore dei contribuenti.

Il PEF inserito nell'odierna proposta di delibera ammonta ad Euro 157.842,82 ma prevede nello schema di bilancio l'intero utilizzo della premialità pari ad Euro 22.000,00; condizione questa ritenuta dal sottoscritto imprescindibile se non altro per rispetto di specifici impegni assunti in quest'aula.

Ritornando alle difficoltà personali sulla posizione da assumere, evidenzio che con riferimento alla TARI anno 2020, emergono ancora un elevato numero di contribuenti NON in regola con il pagamento del tributo, per un importo totale di evasione superiore a 25.000,00 Euro; segnalo la mancata presenza all'interno del ruolo TARI anno 2020 di utenze domestiche e non domestiche; constato che nessuna revisione e aggiornamento è stato realizzato e pertanto è facile ipotizzare che queste utenze non risulteranno inserite nemmeno nel ruolo TARI 2021.

Tutto ciò non è accettabile da chi ha sempre sostenuto che prima di aumentare le tariffe è necessario che tutti paghino. Si chiama ingiustizia sociale nei confronti dei contribuenti virtuosi.

L'unico motivo di soddisfazione almeno per quest'anno è rappresentato dalla riduzione del tributo comunale per i contribuenti. Diminuzione che sarebbe stata ancora più marcata se il PEF non fosse cresciuto così tanto.

Lo scorso anno l'approvazione del piano tariffario è stato motivo di dissenso consiliare con voto contrario e solo grazie alla specifica azione politica svolta anche dal Partito Democratico Castellucce, quando successivamente all'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2020 a seguito di un evidente incremento del tributo, abbiamo chiesto di impegnare la premialità 2020 interamente a favore dei contribuenti.

Prima di terminare l'intervento, se fosse possibile desidererei mostrare a Voi tutti una tabella indicativa delle diverse tariffe TARI riferite al quadriennio 2018 - 2021.


Famiglia	Superficie mq.	TARI 2018	(*)TARI 2019	TARI 2020	(*)TARI 2021
1 componente	90	83,00	75,00	93,00	78,00
2 componenti	90	136,00	122,00	156,00	132,00
3 componenti	90	167,00	152,00	196,00	165,00
4 componenti	90	187,00	170,00	219,00	197,00
5 componenti	90	204,00	184,00	238,00	222,00
6 componenti	90	229,00	215,00	280,00	254,00

1 componente	130	100,00	91,00	110,00	87,00
2 componenti	130	155,00	141,00	177,00	143,00
3 componenti	130	190,00	174,00	220,00	178,00
4 componenti	130	211,00	194,00	246,00	211,00
5 componenti	130	228,00	209,00	265,00	236,00
6 componenti	130	253,00	239,00	307,00	268,00

1 componente	180	120,00	112,00	134,00	99,00
2 componenti	180	180,00	166,00	204,00	157,00
3 componenti	180	217,00	202,00	251,00	194,00
4 componenti	180	241,00	224,00	279,00	228,00
5 componenti	180	259,00	239,00	299,00	254,00
6 componenti	180	284,00	270,00	340,00	286,00

(*) Premialità

Consigliere Comunale Viglianti Dino



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
F.to S.Stimolo

Il Consigliere Anziano
F.to Campo M.Grazia

Il Segretario Comunale
F.to A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata ~~all'Albo Pretorio~~ e all'Albo Pretorio on line del Comune il 02-08-2021

Li 02-08-2021

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 02-08-2021

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione ~~all'Albo Pretorio~~ e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato ~~all'Albo Comunale~~ e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata ~~all'Albo Pretorio~~ e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ dal _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

